Comune di Lecco

Servizio Tributi

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 27.10.2014

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 21.12.2015

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 19.12.2016

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 16.12.2019

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 07.11.2022

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 3
Articolo 2 - Istituzione e Presupposto dell'imposta 3
Articolo 2 bis - Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili 3
Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile della riscossione 3
Articolo 4 - Misura dell'imposta 3
Articolo 5 – Esenzioni 4
Articolo 6 – Obblighi del gestore 4
Articolo 7 -Versamento dell'imposta 5
Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta 5
Articolo 9 – Sanzioni 6
Articolo 10 - Riscossione coattiva 6
Articolo 11 – Rimborsi 6
Articolo 12 – Contenzioso 7
Articolo 13 - Destinazione del gettito 7
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali 7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Lecco di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

Articolo 2 - Istituzione e Presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2015, in conformità al Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 27.10.2014, successivamente integrato e riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21.12.2015 e sue successive modifiche e integrazioni.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in:
    a) strutture ricettive intese come tutte le strutture di qualsiasi tipo, ubicate nel territorio del Comune di Lecco, che offrono ospitalità a qualsiasi titolo;
    b) immobili o parti di essi destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito nella Legge 21/06/2017 n. 96, ubicati nel territorio del Comune di Lecco.

Articolo 2 bis - Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili

La Giunta Comunale, in caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche, con propria deliberazione, può adottare misure straordinarie di sostegno, di sospensione temporanea dell'obbligazione giuridica tributaria e patrimoniale, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti dichiarativi comunali e riversamenti dei pagamenti.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile della riscossione

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, c. 3, lett. a o che prende in locazione breve un immobile ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. b.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Lecco, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
3. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, entro il termine del soggiorno.
4. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
5. Ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50 convertito nella Legge 21/06/2017 n. 96 anche il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con diritto di rivalsa sul soggetto passivo ed ha tutti gli obblighi previsti per i gestori delle strutture ricettive dal presente regolamento.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. Nelle strutture indicate all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi, secondo le tariffe approvate.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
3. Le tariffe dell'imposta sono differenziate tra le strutture ricettive individuate nell'articolo 2, secondo criteri di gradualità stabiliti in rapporto alle caratteristiche ed ai servizi offerti dalle medesime, tenendo conto, per gli alberghi,

anche della classificazione attribuita mediante il numero di stelle. In ogni caso l'imposta non può essere inferiore ad euro 1,00 né superiore ad euro 5,00.

Articolo 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
    a. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Lecco;
    b. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
    c. il gestore della struttura ricettiva, i suoi famigliari, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva, seppure non residenti nel Comune di Lecco;
    d. gli appartenenti alle forze armate ed ai corpi di polizia, che pernottano per ragioni di servizio;
    e. i soggetti sottoposti a cure (anche se non degenti) presso le strutture sanitarie accreditate site nel Comune di Lecco nonché i soggetti che li assistono in ragione di due accompagnatori per paziente;
    f. i volontari della Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato, in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione;
    g. i soggetti destinatari di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
    h. i soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92 e ss. mm. e ii., oltre ad un loro accompagnatore.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a), c), d), e), f), g), h), resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero (compilando il modulo presente sul sito del Comune). L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente. Tale dichiarazione dovrà essere conservata dal gestore per anni 5 e presentata in caso di controllo da parte delle Autorità competenti.

Articolo 6 – Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive, intese ai sensi del presente regolamento, ubicate nel territorio comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente registrare la propria struttura nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, la registrazione sul portale deve essere effettuata distintamente per ciascuna struttura.
2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
3. I gestori devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.
4. I gestori hanno l'obbligo di trasmettere una comunicazione al Comune di Lecco entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare a cui la stessa si riferisce (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio), mediante il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. Con tale comunicazione il gestore deve dichiarare le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 5, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta e gli estremi del versamento, nonché eventuali informazioni utili ai fini della liquidazione dell'imposta e per l'effettuazione dei relativi controlli. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti trimestrali distinti per ogni struttura.

5. Il suddetto adempimento costituisce modalità applicativa propedeutica al corretto versamento del tributo, nonché fondamentale per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.
6. La comunicazione ed il versamento dovranno essere effettuate tramite le procedure previste dalla legge e rese note sul sito del Comune di Lecco.
7. I gestori delle strutture ricettive devono inoltre presentare la dichiarazione ministeriale cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Essa va presentata anche se l'imposta dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
8. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte delle Autorità competenti.

Art. 7 -Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, entro e non oltre il momento della partenza dalla struttura, corrispondono l'imposta al gestore, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. In caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore della struttura è tenuto a compilare e far sottoscrivere la dichiarazione predisposta dal Comune (Modello per la dichiarazione di omesso versamento a cura del gestore) che dovrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo di questo Comune; o trasmessa a mezzo pec all'indirizzo tributi@pec.comune.lecco.it; o inviata con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Lecco entro il 15 del mese successivo, e conservata in copia per i relativi controlli.
3. Ad ogni modulo compilato il gestore dovrà allegare copia dei documenti già utilizzati per la generalizzazione dell'ospite al momento dell'arrivo presso la struttura. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato come prescritto dall'art.24, comma 1, lettera a) del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro:
   - il 15 aprile per le somme riscosse dal 1° gennaio al 31 marzo;
   - il 15 luglio per le somme riscosse dal 1° aprile al 30 giugno;
   - il 15 ottobre per le somme riscosse dal 1° luglio al 30 settembre;
   - il 15 gennaio per le somme riscosse dal 1° ottobre al 31 dicembre.
5. Il riversamento dovrà essere effettuato tramite le procedure previste dalla legge (PAGOPA) e rese note sul sito del Comune di Lecco.

Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161 e seguenti, della L. 296/2006 e di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti, della L. 160/2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo all'emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni e interessi è pari o inferiore a € 12,00.
3. Il Comune di Lecco effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6, commi 4 e 6.
4. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il contrasto all'evasione e all'elusione tributaria.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo dell'imposta il Comune di Lecco può:
   a) invitare i responsabili del pagamento dell'imposta a esibire o trasmettere atti e documenti inerenti alla gestione dell'imposta;

b) inviare ai medesimi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
c) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
d) disporre ispezioni amministrative, anche a mezzo della Polizia Locale, al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
e) nel caso di omessa o infedele comunicazione trimestrale e/o dichiarazione annuale, prodotta ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, determinare il valore del tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuta a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive, dell'Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, il numero degli alloggiati risultanti dal portale "Alloggiati Web", ecc.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate in conformità ai principi generali in materia tributaria di cui ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, e ss. mm. e ii.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'Imposta di soggiorno, di cui all'art. 7, si applica l'articolo 13 del D.lgs. 18.12.1997 n 471, il quale prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato per le violazioni avvenute prima del 01.09.2024; per quanto riferito a periodi successivi si applica quanto disposto dal D.lgs. n. 87 del 2024.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale da parte del responsabile dell'imposta di cui all'art. 6, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto; a partire dal 1° gennaio 2027 per l'omessa dichiarazione annuale si applica la sanzione pari al 100 per cento dell'importo dovuto mentre, per l'infedele dichiarazione annuale, si applica la sanzione pari al 40 per cento dell'importo dovuto ai sensi del D.lgs. 147 del 07.08.2026.
4. Per ogni altra violazione del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €, ai sensi dell'art 7-bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.
5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 2, 3, 4 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.e ii.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori a 12,00 €.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L. 296/2006.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss. mm. e ii.
2. Al provvedimento che irroga le sanzioni e al provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Articolo 13 - Destinazione del gettito

1. L'Amministrazione Comunale determina annualmente la destinazione delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, finalizzandole al sostegno dello sviluppo del sistema turistico.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Finanza Locale ed ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito informatico del Ministero.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di legge.